



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Nola, ordinanza 16.6.2017 - Est. Calise*

**TAG: Mediazione, istanza di mediazione, notifica per pubblici proclami**

**TRIBUNALE DI NOLA  
I SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa N. Calise ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa civile iscritta al n. 7603 R.G. dell'anno 2015, avente ad oggetto

**Usucapione**

**TRA**

C.G., rappresentato e difeso dall'avv. U. S., presso il quale è elettivamente domiciliata in  
Attore

**E**

D'A.F. rappresentato e difeso dall'avv. L.T., presso il quale è domiciliato alla via  
Convenuto

Letti gli atti e rilevato che:

G.C. è stato autorizzato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 24.11.2015 alla notifica dell'atto di citazione per **pubblici proclami** ex art.150 cpc collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi e successori di G.G., nonché ai successori ed eredi dei suoi aventi causa, al fine di sentire dichiarare il suo avvenuto acquisto a titolo originario per maturata usucapione del diritto di proprietà sull'intero terrazzo a livello del primo piano dell'edificio sito in Pollena Trocchia, via " " e coprente per intero la superficie dell'abitazione di proprietà di terzi, sita in Pollena Trocchia alla via riportata detta abitazione in CEU " ".

Instaurato il giudizio, con ordinanza del 21.7.2016 è stato assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di **mediazione** obbligatoria ai sensi del d.lgs.28/2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto la stessa non era stata previamente esperita;

Il convenuto F. D'A. ha eccepito l'inesistenza della notifica della convocazione alla **mediazione** degli eredi e successori di G.G. e, dunque, **l'improcedibilità** della domanda giudiziale del C.

L'eccezione di **improcedibilità** della domanda è infondata, atteso che l'attore ha presentato la domanda di **mediazione** nel termine previsto nella notifica della convocazione degli eredi di G.G., eseguita ai sensi dell'art. 143 comma 2 cpc che è, però, nulla, in quanto, se per la notifica dell'atto di citazione, in considerazione della comprovata difficoltà rappresentata dallo stesso attore di notificare l'atto di citazione a soggetti sconosciuti, non conoscibili o difficilmente rintracciabili, è stata utilizzata la procedura prevista dall'art. 150 cpc, anche per la convocazione alla procedura di **mediazione** andava utilizzata questa forma di notifica, posto che la notifica ex art. 143 cpc postula, invece, che il destinatario sia noto o ben individuato ma di esso se ne ignora la esistenza, la dimora o il domicilio;

**Anche la notifica dell'istanza di mediazione, invero, avrebbe dovuto essere eseguita ricorrendo alla notifica per pubblici proclami**, al fine di rendere edotti i terzi dell'avvio della **mediazione**, previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale su istanza della parte interessata; attesa la nullità della notifica dell'istanza di **mediazione** agli eredi e successori di G.G. occorre, pertanto, rimettere la causa sul ruolo, assegnando al C. nuovo termine di 15 giorni per rinnovare il tentativo di **mediazione**;

**P.Q.M.**

Rimette la causa sul ruolo,

Assegna a parte attrice termine di quindici giorni per la rinnovazione della presentazione della domanda di mediazione della comunicazione della presente ordinanza;

Fissa per la successiva udienza la data del 20.2.2018.

Si comunichi.

Nola, 16.6.2017

IL GIUDICE

Dr.ssa Nicoletta Calise